

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

dell'11 giugno 2010 (Stato 1° agosto 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹;
in esecuzione degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989²
sui diritti del fanciullo,

ordina:

Sezione 1: Oggetto e provvedimenti

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani;
- b. l'attuazione da parte della Confederazione di provvedimenti per il rafforzamento dei diritti del fanciullo secondo gli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo;
- c. la concessione di aiuti finanziari federali per l'attuazione da parte di terzi di provvedimenti ai sensi delle lettere a e b.

Art. 2 Scopo dei provvedimenti

¹ I provvedimenti devono contribuire a:

- a. proteggere i fanciulli e i giovani:
 1. da ogni forma fisica o psicologica di violenza, oltraggio, brutalità, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento e da ogni forma di abuso o molestia sessuale,
 2. dai rischi connessi all'utilizzazione dei media, siano essi elettronici, interattivi o di altro genere, segnatamente dalle rappresentazioni di violenza o pornografia, dalle insidie e dalle molestie, comprese quelle sessuali;
- b. prevenire i comportamenti violenti dei giovani;
- c. rafforzare i diritti del fanciullo.

RU 2010 2947

¹ RS 311.0

² RS 0.107

² I provvedimenti devono promuovere l'instaurazione di contatti tra gli attori pubblici e privati e la loro collaborazione.

Art. 3 Tipi di provvedimenti

¹ Sono considerati provvedimenti i programmi, le attività regolari e i progetti.

² I provvedimenti servono alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all'informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze, alla ricerca e alla valutazione.

³ I provvedimenti devono avere un effetto duraturo.

Art. 4 Provvedimenti della Confederazione

¹ La Confederazione può attuare i provvedimenti seguenti:

- a. programmi nazionali;
- b. progetti modello atti a sperimentare nuove strategie e metodi.

² Per attuare o sostenere i provvedimenti la Confederazione può fare capo a organizzazioni di diritto privato o pubblico.

³ La Confederazione collabora con i Cantoni e altri importanti attori pubblici o privati. Consulta preventivamente i Cantoni se sono direttamente toccati i loro interessi.

Art. 5 Provvedimenti di terzi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.

² I provvedimenti devono:

- a. essere attuati a livello nazionale o di regione linguistica; oppure
- b. poter essere riprodotti in diversi luoghi e poter essere attuati indipendentemente dalla struttura amministrativa dei singoli Cantoni o Comuni.

Art. 6 Temi prioritari e obiettivi

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari a programmi e progetti.

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 7 Principio

La Confederazione concede aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

Art. 8 Ammontare

¹ Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione del provvedimento conferente il diritto agli aiuti.

Art. 9 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza del provvedimento;
- b. dell'interesse della Confederazione al provvedimento;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima e dei contributi di organi federali o di terzi;
- d. dell'onere per la garanzia della qualità.

Art. 10 Versamento

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) può versare gli aiuti finanziari a rate in funzione del grado di attuazione del provvedimento.

Sezione 3: Disposizioni procedurali

Art. 11 Base legale e contratti di prestazione

¹ La procedura per la concessione degli aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi (LSu).

² L'UFAS concede gli aiuti finanziari per i programmi e le attività regolari sulla base di contratti di prestazione secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu.

³ I contratti di prestazione definiscono segnatamente gli obiettivi, la partecipazione finanziaria della Confederazione, i rendiconti richiesti e la garanzia della qualità.

⁴ I contratti di prestazione sono conclusi per una durata massima di quattro anni.

Art. 12 Richieste

Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all'UFAS.

Art. 13 Direttive

¹ Il DFI emana direttive concernenti la procedura di richiesta.

² Le direttive stabiliscono segnatamente i documenti:

- a. da presentare in vista della conclusione dei contratti di prestazione;
- b. da allegare alle richieste di sostegno per progetti.

Art. 14 Esame delle richieste e decisione

¹ L'UFAS esamina se i provvedimenti menzionati nella richiesta soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 e decide se concedere gli aiuti finanziari.

² Se ritiene una richiesta incompleta, l'UFAS segnala al richiedente la possibilità di completarla.

Art. 15 Condizioni e oneri

La concessione degli aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altri provvedimenti;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti;
- d. garanzia della qualità;
- e. valutazione dell'attuazione e degli effetti del provvedimento.

Sezione 4: Obbligo di informazione e di rendiconto**Art. 16**

¹ I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire all'UFAS informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

² Le organizzazioni di diritto privato o pubblico di cui all'articolo 4 capoverso 2 sono tenute a rendere conto periodicamente all'UFAS della loro gestione e della loro contabilità.

Sezione 5: Valutazione

Art. 17

¹ L'UFAS valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia dei provvedimenti e degli aiuti finanziari della Confederazione.

² L'UFAS può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6: Tutela giurisdizionale ed entrata in vigore

Art. 18 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

